

Esente da imposta di bollo e registro ai sensi art. 82 commi 3 e 5
D.l.g.s. 47/2017

cbi

Coordinamento Bergamasco per l'Inclusione - APS

Referente Ledha Provincia di Bergamo



Verbale dell'assemblea dei soci "Coordinamento Bergamasco per l'Inclusione A.P.S."
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 GIUGNO 2022

Oggi, venerdì 10 giugno 2022 alle 20.30 si è riunita in seconda convocazione, in collegamento telematico, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione CBI (Coordinamento Bergamasco per l'Inclusione A.P.S.) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Delibera dei soci CBI sulle modifiche apportate agli articoli 17 e 28 dello Statuto CBI, in base alla normativa prevista dalla Riforma per il Terzo Settore, obbligatorie per migrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- 2) Varie ed eventuali

Alle ore 20.35 il sig. Boisio Carlo, Presidente del CBI, dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti, dispone la nomina de Presidente e del Segretario dell'Assemblea per questi incarichi si dichiarano disponibili rispettivamente il Sig. Boisio Carlo e la Sig.ra Tribbia Cristiana. L'Assemblea approva all'unanimità ed il Sig. Boisio Carlo e la Sig.ra Tribbia Cristiana assumono quindi, rispettivamente, l'incarico di Presidente e Segretaria dell'Assemblea.

Prendendo atto che all'Assemblea risultano presenti n. 24 soci, che hanno inviato la delega n. 40 soci, e che risultano assenti n. 8 soci; si considera raggiunto il quorum previsto dal vigente Statuto tale da consentire e rendere legittima l'Assemblea dando seguito all'ordine del giorno.

- 1) Delibera dei soci CBI sulle modifiche apportate agli articoli 17 e 28 dello Statuto CBI, in base alla normativa prevista dalla Riforma per il Terzo Settore, obbligatorie per migrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

I soci CBI presenti hanno così votato:

favorevoli: n. 24.....

contrari: n. 0.....

astenuti: n. 0.....

Si ritengono quindi approvate le variazioni dello Statuto CBI che verrà fatto oggetto di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente inviato per la migrazione al RUNTS

- 2) Varie ed eventuali

Non essendoci varie ed eventuali, il Presidente dell'Assemblea Sig. Boisio Carlo, esauriti gli argomenti previsti dall'o.d.g. ringrazia i presenti ed alle ore..... dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea

Carlo Boisio

Il Segretario dell'Assemblea

Cristiana Tribbia

Coordinamento Bergamasco per l'Inclusione - APS

Soci: Agenha, Aipd, Amici di Samuel, Anffas Bergamo, Arcobaleno, Ci sono anch'io, Costruire integrazione, Dorainpoi, Genitori Presolana Acca, Il Gabbiano, Gruppo Aperto, Il Gruppo del Sorriso, Informa Handicap, Gruppo Ge.Di., Gruppo Noialtri, Gulliver, La Voce delle Famiglie, Le Ali della solidarietà, I Pellicani, Ok ci sono anch'io, Oltre Noi, Piccoli Passi Per, Sabato Insieme (C.R.I.) Bergamo, Seconda Luna, Spazio Autismo, Tempo di Agire, UILDM Bergamo, e altri soci a carattere individuale.

Via Casalino 27 c/o ANFFAS, 24121, Bergamo, email: presidenza@cbinclusione.org, PEC: coordinamentobergamascointegrazione@pec.it

web: <https://cbi.altervista.org> tel./fax: 035-243609

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"COORDINAMENTO BERGAMASCO PER L'INCLUSIONE – A.P.S."

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in forma di Associazione di promozione sociale l'Associazione denominata: "Coordinamento Bergamasco per l'Inclusione" Associazione di Promozione Sociale (o A.P.S.)" di seguito, in breve, "CBI".
Il CBI è un Ente del Terzo Settore, è disciplinato dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, il CBI dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno del CBI è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. Il CBI non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:
 - Il Coordinamento opera affinché venga riconosciuta dignità ad ogni persona con disabilità.
 - Promuove ed attua azioni di collaborazione e di stimolo verso le istituzioni e verso la società per favorirne una maturazione culturale sui temi delle disabilità e delle fragilità.
 - Si propone come strumento di supporto all'azione delle associazioni, dei gruppi, dei singoli che in provincia di Bergamo operano sui temi dell'inclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie con attenzione anche ad altre forme di fragilità.
 - Costituisce una rappresentatività competente nella collaborazione con le istituzioni, per favorire un dialogo sulle istanze che i soci hanno maturato.
 - Opera nell'ambito della società per migliorare la capacità di accoglienza e accrescere la cultura dell'inclusione.

2022 Art 3 - Attività di interesse generale

1. Il CBI, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1:

- lettera a: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni
- lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- lettera w: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2. In particolare il CBI si impegna a:

- Favorire e promuovere l'aggregazione delle famiglie in associazioni radicate sul territorio di appartenenza
- Sostenere e valorizzare la famiglia perché possa pienamente e il più a lungo possibile svolgere il proprio ruolo di ambiente di relazione e di educazione
- Sostenere e favorire lo sviluppo di relazioni fondanti della famiglia e della comunità di appartenenza
- Favorire la nascita e la realizzazione di progetti che partano da chi direttamente vive le situazioni di bisogno. A titolo di esempio i progetti potranno riguardare lo sviluppo dell'autonomia delle persone disabili e lo sviluppo di soluzioni che organizzino l'assistenza quando la famiglia della persona disabile non fosse più in grado di garantirne il sostegno.
- Favorire e facilitare l'incontro e lo scambio di esperienze tra le associazioni e tra le persone interessate a collaborare per il raggiungimento dello scopo per cui si costituisce il CBI.
- Favorire l'acquisizione e la condivisione di competenze e informazioni
- Svolgere un ruolo di "osservatorio" sulla dinamica dei problemi e delle loro soluzioni
- Favorire l'inclusione delle persone disabili nella società e in particolare nella scuola e nel mondo del lavoro più per una cresciuta maturità nell'accoglienza che per obblighi di legge
- Riconoscere e valorizzare il contributo di ciascuno nella sua unicità
- Organizzare percorsi formativi, seminari e convegni sulle tematiche che interessano le persone con disabilità nelle diverse fasi della vita con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità.
- Promuovere una collaborazione costruttiva della rete associativa ed istituzionale a livello provinciale sulle tematiche che interessano le persone disabili e le loro famiglie (es. qualità e flessibilità dei servizi, realizzazione di progetti di vita individualizzati, sostegni alla vita autonoma indipendente)

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. Il CBI può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità del CBI. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



Art. 4 – Attività diverse

1. Il CBI può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. Il CBI può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire al CBI associazioni e singole persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il CBI può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive del CBI, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
5. L'ammissione al CBI è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a seguito di domanda scritta e dichiarazione di condivisione dello statuto presentate dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dall'assemblea dei soci. L'ammissione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

- 
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
 7. Ciascuna associazione socia e ciascun associato singolo ha diritto ad un voto e viene rappresentata/o dal suo presidente o da un delegato.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali del CBI con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività del CBI e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dal CBI;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate al CBI. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione



perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del CBI.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dal CBI stesso. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto per almeno due anni, salvo giustificato motivo.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del CBI.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il CBI.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi del CBI sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

20221 Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano del CBI ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del CBI. Ogni associazione iscritta ha diritto ad esprimere un voto. I soci iscritti in qualità di persone singole hanno diritto ad esprimere il proprio voto in qualità di gruppo "virtuale"; questo gruppo viene rappresentato da un delegato ed è equiparato ai diritti e doveri delle associazioni socie.
3. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CBI o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione dell'attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri soci.

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione al CBI o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del CBI.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del CBI in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze del CBI.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede del CBI. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione del CBI o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello del CBI, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede del CBI e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo del CBI. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;**
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;**
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;**
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività del CBI da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;**
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;**
- f) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;**
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;**
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;**
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;**
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;**
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;**
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;**
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;**
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del l'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;**
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;**
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del l'Organo di Amministrazione stesso e alle Assemblee;**
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;**
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione stesso;**

- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento del CBI e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione.

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso del triennio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
2. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
3. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

- 1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.**
- 2. Il Presidente:**
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale del CBI nei confronti di terzi e in giudizio;**
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;**
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;**
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;**
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;**
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal CBI;**
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dall'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.**
- 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.**
- 4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.**

Art. 19 - Il Segretario (se previsto)

- 1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.**

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale

- 1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.**
- 2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.**
- 3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.**
- 4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso.**

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 21 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 22 - Libri sociali

1. Il CBI ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito del CBI.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche del CBI sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili del CBI nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività del CBI per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. Il CBI ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio del CBI, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. Il CBI, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

il Presidente

Boisio Carlo



il segretario CBI

Tribbia Cristiana



REGISTRO UNICO NAZIONALE DELLE ENTITÀ DEL TERZO SETTORE
Approvato dal soci CBI riuniti in assemblea straordinaria il 10 giugno 2022

UFFICIO DI TREVIGLIO

IL 2022 N° 1041 SERIE 34

ESSEMI